

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE

Il TRIBUNALE, in persona del Pres. f.f. dr.ssa N. Dell’Arciprete,
rileva che la parte ricorrente richiede l’autorizzazione al deposito della memoria ex art. 190 c.p.c. in formato cartaceo, segnalando il difetto di funzionamento del sistema;
ritiene che il difetto di funzionamento del sistema possa desumersi anche dall’essere prevenute, nel medesimo giorno, più istanze di autorizzazione al deposito analogico, come è accaduto nel caso di specie,
ricorda che il presidente può autorizzare il deposito degli atti con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza” (art. 16-bis, comma IV, d.l. 179/2012 come mod. in l. 221/2012 e succ. mod.);

PER QUESTI MOTIVI

AUTORIZZA il deposito non telematico

MANDA alla cancelleria per comunicare l’odierno provvedimento a tutte le parti costituite,
Milano, lì 12 gennaio 2015